

## LE DECISIONI DEI GIUDICI

1

### LA CONVIVENZA

La fase di convivenza prematrimoniale per alcune pronunce va intesa come semplice parametro correttivo di quello base costituito dalla durata del matrimonio (*Cassazione, ordinanza 8263 del 28 aprile 2020*), per altre va considerata come un distinto e autonomo criterio giuridicamente rilevante, se l'interessato prova la stabilità e l'effettività della comunione di vita (*Cassazione, ordinanza 5268 del 26 febbraio 2020*)

2

### L'ASSEGNO

Per l'attribuzione di una quota della reversibilità all'ex conta il riconoscimento concreto e non astratto del diritto all'assegno divorzile sancito dal giudice. Non rileva che la pronuncia sia successiva al decesso dell'obbligato (*Cassazione, sentenza 24041 del 26 settembre 2019 e sentenza 4107 del 20 febbraio 2018*) o che non si stia ancora incassando l'assegno (*Tribunale di Caltanissetta, sentenza 102 del 26 febbraio 2018*)

3

### IL FIGLIO A CARICO

Ha diritto al trattamento di reversibilità il figlio del pensionato che sia inabile e di cui si accerti l'impossibilità lavorativa (*Cassazione, ordinanza 28608 dell'8 novembre 2018*) e quindi la «vivenza a carico» intesa non come convivenza fisica ma come totale soggezione finanziaria al genitore che fino alla morte abbia provveduto a lui, in via continuativa e prevalente (*Cassazione, ordinanza 1861 del 23 gennaio 2019*)

4

### LA SEPARAZIONE

Dopo la sentenza della Corte costituzionale 286/1987, che ha sancito l'illegittimità degli articoli 24 della legge 153/1969 e 23, comma 4, della legge 1357/1962 che negano la pensione di reversibilità al separato con addebito della crisi coniugale, il trattamento gli andrà riconosciuto (come al superstite) anche se non gode di assegno di mantenimento o di alimenti (*Cassazione, ordinanze 7464 del 15 marzo 2019 e 2606 del 2 febbraio 2018*)

5

### IL DIVORZIO

Il diritto del coniuge divorziato che non abbia contratto nuove nozze alla pensione di reversibilità o a una sua quota, nell'ipotesi di concorso con il consorte superstite, presuppone la titolarità dell'assegno riconosciuto dal tribunale. Non sarà sufficiente, quindi, che la persona versi nelle condizioni per ottenerlo o che abbia sempre ricevuto regolari elargizioni a esso equiparabili (*Cassazione, ordinanza 11129 del 19 aprile 2019*)